

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
ISPettorato INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI**

(Chiarimento)  
PROT. n° P706/4122/1 sott.3

Roma, 21 luglio 1999

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994. Dispositivo di autochiusura delle camere nelle attività ricettive esistenti.

Si riscontrano le note di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto esposto da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.

**Parere dell'Ispettorato Interregionale**

In allegato alla presente si trasmette copia del quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente il p.to 19.5 dell'Allegato al D.M. 9 aprile 1994.

Al riguardo questo Ispettorato ritiene che le porte delle camere delle attività ricettive esistenti alla data del 26 aprile 1994 debbano comunque essere dotate di dispositivo di autochiusura.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Superiore Ministero.

**Parere del Comando**

Come noto il punto 6.5 dell'Allegato al D.M. 9 aprile 1994 stabilisce, per le attività ricettive di nuova costruzione, che le porte delle camere devono avere caratteristiche e non inferiori a REI 30<sup>1</sup> con dispositivo d'autochiusura.

Il successivo punto 19.5 del medesimo Allegato relativo alle attività ricettive esistenti recita: "È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di tre piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m<sup>2</sup>. È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti."

Ciò premesso si chiede:

nelle attività ricettive esistenti, in tutti quei casi in cui non viene prevista la sostituzione delle porte delle camere per ospiti con altre di tipo resistente al fuoco, è obbligatoria l'installazione del dispositivo di autochiusura su ciascuna di tali porte?

---

<sup>1</sup> Verosimilmente "EI 30" in luogo di "REI 30". N.d.R.